



QUOTA 100

I lavoratori pubblici e privati che hanno maturato o matureranno nel triennio 2019/2021 "Quota 100" con **38 anni di contributi** e **62 anni di età anagrafica** potranno accedere a pensione anticipata con le seguenti finestre:

Tipologia di lavoratore	Data di maturazione requisiti Quota 100	Apertura della finestra
Settore privato (dipendenti e autonomi, ex Ipab, enti privatizzati, ex municipalizzate)	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti entro il 31/12/2018	1 aprile 2019
	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti dopo il 31/12/2018	Dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
Settore pubblico* (dipendenti)	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti entro la data di entrata in vigore del DL su quota 100	1 agosto 2019
	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti dopo la data di entrata in vigore del DL su quota 100	Dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti

* la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata alla PA con preavviso di 6 mesi.

NB: Escluso da "Quota 100" il personale di Forze di Polizia e Polizia Penitenziaria, operativo dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e militari delle Forze armate.

ATTENZIONE: Fino al compimento dell'età per la pensione di Vecchiaia l'attività lavorativa è inibita. Possibile solo "prestazione occasionale" con compensi pari o inferiori a 5.000€ annui.



PENSIONE ANTICIPATA

A decorrere dal 1 gennaio 2019 l'accesso alla pensione anticipata sarà consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di:

42 anni e 10 mesi per gli uomini

41 anni e 10 mesi per le donne

Si applicherà una finestra trimestrale (3 mesi dopo la maturazione del requisito)



OPZIONE DONNA

"35 anni di contributi al 31 dicembre 2018"

Lavoratrici DIPENDENTI:
nate entro il 31 dicembre 1960

Lavoratrici AUTONOME:
nate entro il 31 dicembre 1959

Calcolo pensione:
Sistema contributivo



TFS/TFR

I termini vengono **confermati** (decorrenza Legge Fornero)

Si stabilisce la possibilità di chiedere un **anticipo** fino a 45.000€ e la defiscalizzazione del solo Tfs

NOVITÀ PENSIONISTICHE 2019

Per ulteriori informazioni chiedi al tuo delegato Fp Cgil o visita il sito www.fpcgil.it

ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Ai dipendenti pubblici cui è liquidata la pensione con quota 100 l'indennità di fine servizio sarà erogata **al momento del raggiungimento del diritto dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata**, tenuto anche conto degli adeguamenti alla speranza di vita.

Tuttavia, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, coloro che hanno aderito a quota 100, nonché coloro che accedono **o che hanno avuto accesso alla pensione prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 (29/1/2019), possono presentare richiesta di anticipo di una somma fino a 45.000 euro dell'indennità di fine servizio maturata.**

Tale somma potrà essere richiesta alle banche o agli intermediari finanziari che aderiranno a un accordo da sottoscrivere *entro sessanta giorni* dalla data di *entrata in vigore della legge di conversione del decreto*, e non ancora stipulato.

Ai fini del finanziamento e dei relativi interessi, **l'ente che corrisponderà l'indennità di fine servizio comunque denominata tratterrà il relativo importo fino a concorrenza dello stesso.**

Nell'accordo quadro, non ancora sottoscritto, sarà indicato il tasso di interesse da applicare.

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Per gli iscritti all'ex Inpdap, oggi Inps, i termini di prescrizione dei contributi previdenziali relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, **non si applicano fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.



APE SOCIALE

Prorogata fino al 31 dicembre 2019



DETASSAZIONE TFS

L'aliquota dell'imposta sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a :

- **1,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte **12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro***
- **3 punti percentuali** per le indennità corrisposte **24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro***
- **4,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte **36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro***
- **6 punti percentuali** per le indennità corrisposte **48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro***
- **7,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte **60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro***

* oppure, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da tale data.

RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, i lavoratori non titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i **periodi antecedenti alla data del 29/1/2019**, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione comunque versata e accreditata.

Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.